

STATUTO

"VENEZIA WINE FORUM S.C.R.L."

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PRAMAGGIORE VE VIA CAVALIERI DI
VITTORIO VENETO 13

Codice fiscale: 03472860273

Numero Rea: VE - 311566

Impresa in fase di aggiornamento

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

	- su fogli dieci, completati di mia mano	
	- per pagine intere scritte trentasette e sin qui della trentottesima.	
	f.to Corrado Giacomini	
	f.to dr. Carlo Bordieri - notaio (L.S.)	
	ALLEGATO "A" AL N. 80133 DI REP. E N. 30452 DI RACC.	
	STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE	
	A RESPONSABILITA' LIMITATA	
	"VENEZIA WINE FORUM S.c.r.l."	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA.	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2615	
	ter del codice civile, la società consortile a responsabilità	
	limitata denominata	
	"VENEZIA WINE FORUM S.c.r.l."	
	aperta alla partecipazione di soggetti, pubblici e/o privati,	
	che siano enti pubblici nonchè società, enti od organismi	
	privati associativi tra produttori od operatori del settore	
	vinicolo, agroalimentare ed enogastronomico, agricolo, arti-	
	gianale e turistico e/o soggetti organizzatori ed espositori	
	in manifestazioni fieristiche locali, regionali, nazionali ed	
	internazionali, interessati alla creazione di una comune or-	
	ganizzazione per la disciplina e lo svolgimento delle atti-	
	vità previste all'art. 2 (due) del presente statuto.	
	ARTICOLO 2	

	La società ha per oggetto sociale le seguenti attività, eser-	
	cite con scopo consortile e mutualistico:	
	a) la promozione della produzione selettiva dei vini nelle	
	zone tipiche, anche mediante la divulgazione delle tecniche	
	più aggiornate per il miglioramento dei prodotti, per la con-	
	servazione e la presentazione degli stessi;	
	b) la valorizzazione, la diffusione e la commercializzazione	
	di prodotti vinicoli, di prodotti enogastronomici di qualità,	
	nonché di prodotti tipici dell'agricoltura veneta, tutelati	
	dai Consorzi Regionali e di prodotti tipici agroalimentari in	
	genere, anche a mezzo di adeguate iniziative promozionali e	
	pubblicitarie, sia in Italia che all'estero, nonché la parte-	
	cipazione ad iniziative, in Italia ed all'estero, dirette	
	alla promozione dei vini italiani e, in particolare, della	
	Regione Veneto e la promozione di attività complementari al	
	settore vitivinicolo ed agroalimentare;	
	c) la promozione, l'organizzazione e la gestione di fiere	
	enoteche e mostre mercato ed iniziative enogastronomiche a	
	scopo dimostrativo, di conferenze, convegni ed altre inizia-	
	tive e manifestazioni, anche per conto di enti locali, enti	
	pubblici ed altri organismi, per la divulgazione e valorizza-	
	zione dei prodotti tipici dell'agricoltura e dei vini del	
	Veneto, delle relative tecniche di produzione, trasformazione	
	e commercializzazione, nonché di macchine ed attrezzature per	
	i settori dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo;	

	d) la somministrazione di alimenti e bevande;	
	e) l'organizzazione di corsi enologici ed enogastronomici	
	internazionali, nazionali, regionali, provinciali e locali,	
	in base alle vigenti disposizioni di legge;	
	f) la gestione dell'enoteca regionale del Veneto;	
	g) il miglioramento dell'offerta dei prodotti agroalimentari,	
	anche mediante la creazione e l'organizzazione di un centro	
	di riferimento per le imprese produttrici, l'applicazione di	
	tecniche di marketing, la valorizzazione di prodotti tipici	
	in collegamento con iniziative turistiche, sia nelle località	
	balneari che nell'entroterra dell'area orientale della Pro-	
	vincia di Venezia, la valorizzazione della mostra dei vini di	
	Pramaggiore a livello internazionale, nazionale e regionale;	
	h) la promozione, la direzione e la gestione di servizi, ini-	
	ziative ed attività, che vedano il concorso di soggetti pub-	
	blici e privati, rivolte al rilancio, in ambito nazionale ed	
	internazionale, della mostra dei vini di Pramaggiore, anche	
	mediante l'uso e la valorizzazione del marchio, e/o che e-	
	splichino positivi effetti indotti sul territorio dell'area	
	orientale della Provincia di Venezia interessato dall'attivi-	
	tà sociale;	
	i) la promozione, la direzione e la gestione di servizi, ini-	
	ziative e di attività, che vedano il concorso di soggetti	
	pubblici e privati, anche di carattere intersettoriale (agri-	
	coltura, artigianato, commercio, ambiente e turismo), in gra-	

	do di promuovere l'intero territorio di riferimento e la va-	
	lorizzazione delle produzioni locali, anche mediante la crea-	
	zione di centri integrati per attività di formazione, analisi	
	e ricerche e per la prestazione di servizi avanzati a favore	
	degli operatori dei settori agricolo, dell'artigianato, del	
	commercio, dell'ambiente e del turismo;	
	j) il mantenimento e lo sviluppo di rapporti con enti pubbli-	
	ci e privati, consorzi, associazioni ed organizzazioni inte-	
	ressati allo sviluppo dell'attività sociale e per l'accesso a	
	fonti di finanziamento nazionali e comunitarie;	
	k) la prestazione a terzi, ed in particolare ad enti pubblici	
	e privati, consorzi, associazioni, altre società, comprese	
	quelle a cui la società partecipa, ed operatori dei settori	
	agricolo, dell'artigianato, del commercio, dell'ambiente e	
	del turismo, di servizi amministrativi, tecnici ed organizza-	
	tivi;	
	l) il coordinamento delle attività dei soci nei settori di	
	cui alle precedenti lettere.	
	La società potrà realizzare e gestire di propria iniziativa	
	qualunque altra attività direttamente o indirettamente con-	
	nessa o affine a quelle sopra indicate, ed in particolare	
	potrà:	
	- compiere, in via non prevalente, ogni operazione commercia-	
	le, industriale e finanziaria, non esercitata nei confronti	
	del pubblico, mobiliare e immobiliare, che sarà ritenuta ne-	

	cessaria e/o utile per il raggiungimento dell'oggetto socia-	
	le;	
	- prestare garanzie personali e reali per obbligazioni pro-	
	prie, contrarre prestiti ordinari, mutui ipotecari a breve,	
	medio e lungo termine, aprire conti correnti con banche o	
	istituti direttamente prestando le relative garanzie ed ef-	
	fettuare ogni altro tipo di operazioni finanziarie, non nei	
	confronti del pubblico, strumentali per il conseguimento del-	
	l'oggetto sociale;	
	- promuovere e sviluppare iniziative economiche di carattere	
	societario mediante l'attività, non esercitata nei confronti	
	del pubblico, di assunzione di interessenze e partecipazioni	
	in società o enti di qualsiasi tipo, nazionali o esteri, a-	
	venti oggetto analogo o affine al proprio e comunque nell'os-	
	servanza dell'art. 2361 del codice civile.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni in materia recate	
	dal D. Lgs. n. 58/1998 e dal D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	ARTICOLO 3	
	La società ha sede legale in Pramaggiore (Ve) .	
	La società, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, potrà istituire sedi secondarie.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere filiali, uffici,	
	succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'Estero, e potrà	
	altresi trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per i loro	

	rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.	
	ARTICOLO 4	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci, a termini di legge.	
	TITOLO II	
	CAPITALE SOCIALE, TITOLI DI DEBITO, QUOTE, RECESSO DEI SOCI.	
	ARTICOLO 5	
	Il capitale sociale è fissato in euro 15.000 (quindicimila) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.	
	Il suddetto capitale sociale potrà essere aumentato nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile, anche con motivata esclusione del diritto di opzione deliberata dall' Assemblea dei soci al fine di consentire l'ingresso di nuovi soci.	
	Qualora se ne ravvisi la necessità, i soci potranno finanziare la società anche a titolo gratuito, entro i limiti e con le modalità previste dalla legge. In particolare, ai sensi dell'art. 2615 ter, comma 2, del codice civile, i soci dovranno versare alla società consortile gli ordinari contributi in denaro, in misura uguale o diversificata, che dovessero rendersi necessari per il funzionamento dell'attività sociali, nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione della società in relazione alla concreta ed effettiva fruizione di ciascun socio consorziato dell'atti-	

	vità della società consortile, ed approvata dall' Assemblea
	dei soci, tenendo conto altresì, per i soci pubblici, dei relativi vincoli di bilancio e delle
	disposizioni di legge in materia. Il mancato versamento dei contributi ordinari può
	comportare l'esclusione del socio inadempiente qualora la stessa sia deliberata
	dell' Assemblea dei soci.
	Nel caso di aumento del capitale sociale, le quote di partecipazione di nuova
	emissione dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote di
	partecipazione dagli stessi possedute, salvo quanto previsto al precedente comma
	2.
	In caso di mancato esercizio, parziale o totale, del diritto
	di opzione, le quote di partecipazione non optate devono essere collocate prima
	presso i soci che hanno esercitato il diritto di opzione, in proporzione alle loro
	partecipazioni sociali, e successivamente presso terzi non soci, al valore indicato
	dall' Assemblea che ha deliberato l'aumento e nel rispetto delle condizioni di cui al
	citato art. 2615 ter del codice civile ed al successivo art. 6, secondo comma, del
	presente statuto.
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da
	ciascuno posseduta.
	Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti diversi dal
	denaro consentiti dalla legge.
	La società può emettere titoli di debito. Con deliberazione dell'Assemblea
	dei soci adottata con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 3, del presente
	statuto, vengono determinati i limiti e le modalità di emissione, le condizioni
	del prestito e le modalità di rimborso. La deliberazione è iscritta nei termini
	di legge presso il registro delle imprese. I titoli emessi possono essere

	sottoscritti solo da investitori professionali, ai sensi e per gli effetti di cui	
	all'art. 2483 del codice civile. Le condizioni del prestito e le modalità di	
	rimborso possono essere modificati dalla società previo consenso della	
	maggioranza dei possessori dei titoli.	
	ARTICOLO 6	
	Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi e sono negoziabili, con	
	effetto verso la società, osservate le norme di cui all'art. 2470 del codice civile.	
	Il socio che intende alienare a chiunque la propria partecipazione è tenuto a	
	richiedere il preventivo e motivato gradimento del Consiglio di Amministrazione in	
	merito al soggetto che intende acquisire la partecipazione sociale. Il gradimento o	
	il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla	
	necessità di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla società per il	
	perseguimento dello scopo sociale consortile e all'osservanza dei requisiti soggettivi	
	dei soci di cui al precedente art. 1.	
	Ai fini suddetti, il socio alienante presenta al Consiglio di	
	Amministrazione una richiesta di gradimento. Il Consiglio di Amministrazione deve	
	deliberare in merito, entro il termine	
	di 60 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Il Consiglio di Amministrazione	
	può richiedere al socio alienante	
	informazioni e notizie aggiuntive.	
	Il gradimento non è richiesto nei casi di costituzione di	
	pegno o usufrutto aventi ad oggetto le partecipazioni sociali, se il negozio	
	costitutivo dei suddetti diritti riserva al debitore o al nudo proprietario il diritto di voto.	
	Il socio che intende alienare a chiunque la propria partecipazione è tenuto, inoltre,	
	una volta ottenuto il gradimento, ad offrirla per iscritto in prelazione agli altri soci,	

	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio risultante	
	dal libro dei soci, indicante il prezzo di cessione e le modalità di pagamento, da	
	inviare in copia anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.	
	I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per	
	l'intera partecipazione posta in vendita e darne comunicazione ai soci cedenti a	
	mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio risultante dal libro dei soci ed in	
	copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento dell'offerta.	
	Trascorso tale termine la prelazione si intenderà rinunciata.	
	I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno	
	l'intera partecipazione posta in vendita in parti proporzionali alle rispettive	
	partecipazioni nella società, anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad	
	esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante.	
	Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la	
	prelazione si intende rinunciata e l'alienante potrà vendere a terzi, che abbiano	
	ottenuto il gradimento, la partecipazione ad un prezzo che non potrà essere	
	inferiore a quello offerto ai soci.	
	In caso di esclusione di un socio, questi ha l'obbligo di cedere la sua	
	partecipazione sociale agli altri soci, i quali avranno l'obbligo di acquistarla in	
	proporzione alle partecipazioni già possedute, corrispondendo al socio uscente il	
	valore della partecipazione determinato ai sensi dell'art. 2473, comma 3, del	
	codice civile . La società non può liquidare in alcun modo la partecipazione al	
	socio escluso mediante riduzione del capitale sociale.	
	I soci possono esercitare il diritto di recesso nei soli casi previsti dall'art.	
	2473, comma 1, del codice civile e dal presente statuto. In questi casi si	

	<p>applica, ai fini del rimborso della partecipazione del socio che recede,</p>	
	<p>quanto previsto dall'art. 2473, commi 3, 4 e 5, del codice civile.</p>	
	<p>Il recesso deve essere in ogni caso comunicato alla società.</p>	
	<p>Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo</p>	
	<p>amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento</p>	
	<p>spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o,</p>	
	<p>se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o degli</p>	
	<p>amministratori, della decisione che lo legittima. Se il fatto che legittima il</p>	
	<p>recesso è diverso da una decisione da iscrivere nel Registro delle Imprese o</p>	
	<p>da trascrivere nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, il</p>	
	<p>diritto di recesso deve essere esercitato, mediante la comunicazione sopra</p>	
	<p>indicata, entro 15 (quindici) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio</p>	
	<p>recedente.</p>	
	<p>La comunicazione di recesso deve indicare le generalità del socio</p>	
	<p>recedente, il domicilio del medesimo per le comunicazioni inerenti il</p>	
	<p>recesso, il valore nominale della partecipazione sociale per la quale il</p>	
	<p>recesso viene esercitato.</p>	
	<p>Le partecipazioni per le quali il recesso è esercitato non possono essere</p>	
	<p>cedute, salvo il caso di cui all'art. 2473, comma 4, del codice civile.</p>	
	<p>TITOLO III</p>	
	<p>DECISIONI DEI SOCI, CONSULTAZIONI SCRITTE, ASSEMBLEE.</p>	
	<p>ARTICOLO 7</p>	
	<p>I soci iscritti nel libro dei soci ai sensi dell'art. 2470 del codice civile</p>	
	<p>decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal</p>	
	<p>presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti</p>	

	soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	Sono riservate esclusivamente alla competenza dei soci l'approvazione del	
	bilancio d'esercizio e le decisioni in materia di utili, l'approvazione dei	
	regolamenti sociali, la nomina degli amministratori e la determinazione dei	
	loro compensi, la nomina, nei casi di legge, del Collegio Sindacale e la	
	determinazione del compenso ai sindaci, le modificazioni statutarie e le	
	decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oltre	
	alle altre competenze dei soci espressamente previste dal presente statuto.	
	Ai fini dell'assunzione delle decisioni, ogni socio esprime il voto in misura	
	proporzionale alla propria partecipazione sociale; tuttavia non può esercitare	
	il diritto di voto il socio in mora nei versamenti o il socio la cui polizza	
	assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci,	
	ove prestate ai sensi dell'art. 2464 e 2481 bis del codice civile.	
	Salvo quanto di seguito precisato, le decisioni dei soci possono essere	
	adottate mediante consultazione scritta.	
	La consultazione scritta avviene a cura del Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, oppure di	
	uno o più amministratori, oppure di un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale sociale.	
	La consultazione scritta consiste in una dettagliata proposta scritta di	
	decisione da far pervenire a tutti gli aventi diritto, al domicilio risultante dai	
	libri sociali, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto	

	della consultazione e quanto necessario per assicurare una adeguata	
	informazione sugli argomenti da trattare. I soci hanno 30 (trenta) giorni di	
	tempo per far pervenire, presso la sede sociale, la risposta, che può essere	
	apposta anche in calce alla documentazione ricevuta.	
	La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione	
	espressa. La mancanza di risposta da parte del socio entro il termine	
	suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute e	
	comunicarne i risultati a tutti i soci, agli amministratori e ai sindaci, se	
	nominati.	
	Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta sono adottate con il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale	
	sociale.	
	Si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo statutario, le	
	norme di cui all'art. 2479 del codice civile.	
	I soci si riuniscono in Assemblea ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile	
	qualora lo richiedano le norme del presente statuto, uno o più amministratori	
	o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale,	
	e, in ogni caso, per le deliberazioni in materia di:	
	a) bilancio di esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti;	
	b) nomina degli amministratori e sindaci e deliberazioni inerenti e	
	conseguenti;	
	c) modifiche statutarie;	
	d) riduzione del capitale sociale per perdite;	
	e) scioglimento anticipato della società;	

	f) nomina ed attribuzione dei poteri ai liquidatori;	
	g) revoca dello stato di liquidazione;	
	h) l'assunzione di decisioni relative al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o l'esclusione di un socio.	
	Si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo statutario, le norme di cui all'art. 2479 bis e all'art. 2375 del codice civile.	
	L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.	
	La constatazione della legalità della costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente.	
	ARTICOLO 8	
	L'Assemblea normalmente ha luogo nella sede sociale, ma può aver luogo anche in altra sede, entro il territorio nazionale.	
	ARTICOLO 9	
	L'Assemblea può essere tenuta in prima o in seconda convocazione. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso inviato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero mediante qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Nella lettera di convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il luogo,	

	<p>il giorno e l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La</p>	
	<p>medesima lettera deve indicare il luogo, l'ora ed il giorno della seconda</p>	
	<p>convocazione da tenersi qualora la prima andasse deserta. Il giorno per la</p>	
	<p>seconda convocazione dovrà essere diverso da quello fissato per la prima.</p>	
	<p>L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120</p>	
	<p>giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora</p>	
	<p>ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 del codice civile.</p>	
	<p>L'Assemblea potrà validamente riunirsi anche in mancanza di formale</p>	
	<p>convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e</p>	
	<p>quando siano presenti o informati tutti gli amministratori e, se nominati, tutti i</p>	
	<p>sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.</p>	
	<p>ARTICOLO 10</p>	
	<p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua</p>	
	<p>mancanza fungerà da Presidente dell'Assemblea un socio eletto dall'Assemblea</p>	
	<p>medesima.</p>	
	<p>Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, scelto anche tra</p>	
	<p>non soci.</p>	
	<p>L'Assemblea dei soci potrà svolgersi anche per audio o video conferenza, nel</p>	
	<p>rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei soci, a</p>	
	<p>condizione che sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare</p>	
	<p>l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento</p>	
	<p>dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Gli</p>	
	<p>intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione</p>	
	<p>simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere</p>	
	<p>o trasmettere documenti. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati</p>	

	i luoghi audio – video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire. La riunione si riterrà svolta nel luogo dove sono presenti il	
	Presidente dell'Assemblea ed il Segretario.	
	ARTICOLO 11	
	Ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla propria	
	partecipazione sociale.	
	L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.	
	E' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno l'80%	
	(ottanta per cento) del capitale sociale, sia in prima convocazione che in	
	seconda convocazione, per le deliberazioni in materia di:	
	a) modifiche statutarie;	
	b) riduzione del capitale sociale per perdite;	
	c) scioglimento anticipato della società;	
	d) nomina ed attribuzione dei poteri ai liquidatori;	
	e) revoca dello stato di liquidazione;	
	f) emissione di titoli di debito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del	
	presente statuto;	
	g) per l'assunzione di decisioni relative al compimento di operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci o l'esclusione di un socio.	
	Per la rappresentanza in Assemblea si applica l'art. 2479 bis, comma 2, del codice	
	civile.	
	ARTICOLO 12	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale redatto ai sensi	

	dell'art. 2375 del codice civile e sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal	
	Notaio e sono adottate con le modalità di votazione determinate di volta di	
	volta dal Presidente.	
	TITOLO IV	
	AMMINISTRAZIONE.	
	ARTICOLO 13	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a	
	nove membri. Possono essere eletti alla carica di amministratore anche non soci	
	della società.	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2449 del codice	
	civile, agli enti pubblici territoriali soci, qualunque sia	
	il loro numero, è riservata la nomina di un solo consigliere	
	di amministrazione.	
	La nomina degli altri consiglieri di amministrazione è effet-	
	tuata dall' Assemblea con votazione riservata agli altri soci.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggi-	
	bili. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verrà nominato dall' Assemblea	
	dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori	
	scadono naturalmente alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il Consiglio di Amministrazione, ove i soci non vi abbiano già provveduto,	
	nomina fra i suoi membri un Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale o altrove, purché in	
	Italia, su convocazione del Presidente, anche a seguito di richiesta da parte di uno	
	dei suoi membri.	

	Il Presidente o il membro che richiede ad esso la convocazione devono	
	specificare gli argomenti da trattare.	
	La convocazione deve essere effettuata mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori e sindaci effettivi, se nominati, almeno 5 (cinque) giorni prima	
	e in caso di urgenza almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a	
	deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano	
	presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, anche se	
	non presenti, siano informati della riunione, fermo restando il diritto di	
	ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Per la validità delle deliberazioni, è richiesta la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica, fatto salvo quanto disposto al comma	
	precedente, nonché il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	La riunione è presieduta dal Presidente; in mancanza, la presidenza è	
	assunta da altro amministratore designato dal Consiglio. Il Presidente della	
	riunione nomina un Segretario, scelto fra i membri del Consiglio di	
	Amministrazione o anche estraneo; questi redige il verbale della riunione	
	che deve essere sottoscritto da lui e dal Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà svolgersi anche per audio o video	
	conferenza, nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento	
	dei consiglieri, a condizione che sia consentito al presidente del Consiglio di	

	consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e ai	
	sindaci effettivi, se nominati.	
	In caso di consultazione scritta, la deliberazione si intende adottata se riceve	
	il consenso della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Per quanto non disposto, si applicano le norme di cui agli artt. da 2475 a	
	2476 del codice civile.	
	ARTICOLO 14	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti	
	gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi	
	sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano ai soci.	
	Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rim-	
	borso delle spese effettive sostenute per ragioni del loro	
	ufficio, potrà essere riconosciuto dall'Assemblea ordinaria un gettone di presenza per	
	la partecipazione alle riunioni consiliari. Al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione potrà essere, inoltre, riconosciuto dall'Assemblea un compenso	
	annuo per l'attività svolta.	
	Tali emolumenti resteranno invariati fino a nuova delibera-	
	zione.	
	Il Consiglio di Amministrazione può conferire procure specia-	
	li a persone anche estranee alla società per l'esecuzione di	
	singoli atti. I limiti e le attribuzioni inclusi nella procu-	
	ra dovranno essere espressamente indicati nella medesima.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle	
	per legge non delegabili , ad uno o più dei suoi membri, indicando espressamente	

	i limiti ed i poteri attribuiti con la delega a ciascun	
	consigliere.	
	Il Consiglio di Amministrazione può inoltre attribuire incarichi speciali ai propri	
	membri determinandone i relativi	
	compensi, nel rispetto dell'art. 2389 del codice civile.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori ai sensi e per gli effetti di cui	
	all'art. 2396 del codice civile, specificando i compiti a loro affidati.	
	ARTICOLO 15	
	La rappresentanza della società spetta al Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione, ovvero ai singoli consiglieri per	
	gli atti compiuti nei limiti dei poteri eventualmente ad essi	
	attribuiti dall'organo amministrativo.	
	TITOLO V	
	COLLEGIO SINDACALE.	
	ARTICOLO 16	
	Il Collegio Sindacale, qualora istituito, sarà composto di numero tre membri effettivi e	
	due supplenti.	
	La nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale spetta ai soci,	
	che determineranno anche il loro compenso, salvo quanto di seguito	
	precisato.	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2449 del codice	
	civile, la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco	
	supplente è riservata agli enti pubblici soci.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono naturalmente	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	

	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. Ad esso vengono	
	notificate tutte le decisioni assunte dagli organi sociali con il sistema della	
	consultazione scritta.	
	TITOLO VI	
	BILANCIO E UTILI.	
	ARTICOLO 17	
	Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del	
	bilancio sociale, ai sensi di legge, da sottoporre ai soci per l'approvazione.	
	L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio.	
	Nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2364, comma 2, del codice civile,	
	l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	ARTICOLO 18	
	In sede di approvazione del bilancio l'Assemblea delibererà la destinazione dell'utile a	
	riserva statutaria, previo ac-	
	cantonamento al fondo riserva legale di almeno il cinque per	
	cento degli utili stessi fino a che la riserva legale non	
	raggiunga il quinto del capitale sociale.	
	E' vietata la distribuzione degli utili ai soci.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE.	

